



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Servizio Penale

Relazione su novità normativa

Le novità in materia penale introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n.137 in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19

Rel.: 1/21

Roma, 7 gennaio 2021

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Questioni emerse con riguardo ai procedimenti in Cassazione. - 2.1. Ammissibilità della rinuncia alla discussione orale. - 2.2. Disciplina emergenziale ed udienze camerale ex art.127 cod. proc. pen. - 3. La disciplina delle udienze nel giudizio di appello. - 3.1. Individuazione del termine per il deposito della motivazione e per la proposizione del ricorso per cassazione. - 4. Profili problematici relativi alla rinnovazione dell'istruttoria. - 5. La sospensione dei termini di prescrizione. - 6. La sospensione dei termini di durata delle misure cautelari. - 7. La proposizione delle impugnazioni mediante p.e.c. - 8. L'incidenza delle modifiche apportate dall'art.24 del d.l. n.137 del 2020. - 9. La soluzione restrittiva adottata dalla Prima Sezione della Corte. - 10. Le modifiche all'art.24 introdotte in sede di conversione. - 10.1 Le ulteriori previsioni concernenti le impugnazioni. - 10.2 L'ambito applicativo. - 10.3 Le cause di inammissibilità. - 11. La disciplina concernente le impugnazioni proposte prima della legge di conversione.

1. Premessa.

La recrudescenza della pandemia da Covid-19 ha imposto l'adozione di misure volte a limitare, nell'ambito dell'attività giurisdizionale, i movimenti ed i contatti tra le persone, finalità che è stata perseguita mediante l'adozione di due distinti decreti leggi (d.l. 28 ottobre 2020, n.137 e d.l. d.l. 9 novembre 2020, n.149).

Con la legge di conversione del d.l. n.137 del 2020 si è proceduto all'accorpamento delle norme concernenti l'attività giurisdizionale, sicché attualmente si dispone di un unico testo legislativo in cui sono confluite sia le prime disposizioni riguardanti la celebrazione a distanza delle udienze e le modalità di invio degli atti (originariamente contenute agli artt.23 e 24 del d.l. n.137 del 2020), sia le disposizioni riguardanti le udienze in appello e la disciplina della sospensione dei termini di prescrizione e cautelari (previste agli artt.23 e 24 del d.l. n.149 del 2020).

L'impianto che ne scaturisce è sostanzialmente improntato a contemperare la tutela della salute con lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, senza prevedere una generalizzata

sospensione dei procedimenti (e la conseguente necessità del rinvio dell'udienze), **né la sospensione dei termini processuali**, sicché può ben affermarsi che l'attività giurisdizionale è proseguita senza subire interruzioni, essendo state adottate apposite cautele solo per quanto concerne le modalità di svolgimento di quelle fasi processuali che richiedono la partecipazione delle parti.

Parimenti immutata è l'individuazione del termine finale di vigenza della disciplina speciale, fissato al **31 gennaio 2021** e, cioè, alla data della presunta fine dell'emergenza pandemica indicata all'art.1 d.l. 25 marzo 2020, n.19, come modificato dall'art.1 del d.l. 7 ottobre 2020, n.125.

Il termine iniziale di decorrenza delle previsioni in questione, invece, non è unitario, in quanto la disciplina risente dell'introduzione sfalsata delle regole concernenti i giudizi di primo grado e di legittimità (introdotti con d.l. 28 ottobre 2020, n.137) e di quelle riguardanti il giudizio di appello (di cui al d.l. 9 novembre 2020, n.137). Proprio per tale ragione, l'art.23 si applica dalla data di entrata in vigore del d.l. n.137 del 2020, mentre per gli artt. 23 *bis* e 23 *ter*, la l.n.176 del 2020 richiama la data del 9 novembre 2020 e, cioè, quella di entrata in vigore del d.l. n.149 del 2020.

Per quanto concerne, nello specifico, le regole valevoli per i procedimenti pendenti in Cassazione, si rinvia a quanto osservato nella **Rel. n.87/20** di questo Ufficio, atteso che le modalità per avanzare la richiesta di discussione orale, nonché le forme di svolgimento dell'udienza con trattazione scritta non hanno subito modifiche in sede di conversione.

Pertanto, nella presente relazione si analizzeranno alcune problematiche insorte in relazione alla disciplina introdotta dall'art.23 d.l. n.137 del 2020, nonché le plurime e rilevanti previsioni innovative che hanno riguardato sia il giudizio di appello che le modalità di deposito degli atti, evidenziandosi fin da subito che la legge di conversione ha risolto il dubbio in merito alla proponibilità delle impugnazioni mediante invio dell'atto con posta elettronica certificata, questione che aveva occupato la giurisprudenza di merito e di legittimità fin dalla prima previsione dell'art.24 del d.l. n.137 del 2020.

2. Questioni emerse con riguardo ai procedimenti in Cassazione.

Per i giudizi pendenti in Cassazione, l'art.23, comma 8, d.l. 137 del 2020, ha previsto, quale regola ordinaria e generale, che i procedimenti da trattarsi nelle forme della camera di consiglio partecipata (art.127 cod.proc.pen.) ed in pubblica udienza (art.614 cod.proc.pen.) si svolgano senza l'intervento delle parti e del procuratore generale, salvo che una delle suddette parti faccia richiesta di discussione orale.

La disciplina si fonda sull'assegnazione di un termine - ovvero **venticinque giorni prima dell'udienza** - per avanzare la richiesta di discussione orale, in mancanza della quale il procedimento viene trattato sulla base di un contraddittorio meramente cartolare, basato sulla formulazione, entro il **quindicesimo giorno** precedente l'udienza, delle richieste del procuratore generale, cui seguono le richieste delle parti private, entro il **quinto giorno** antecedente l'udienza.

Come evidenziatosi già nella precedente relazione dedicata a tale aspetto, stando al tenore letterale dell'art.23, comma 8, d.l. 137 del 2020 (convertito senza modificazioni), sembrerebbe che sia il procuratore generale che le parti private possano formulare atti contenenti rispettivamente le **sole richieste e conclusioni**.

La norma, quindi, pur adottando una cadenza temporale sovrapponibile a quella prevista in via generale dall'art.611 cod.proc.pen. per il deposito di memorie e repliche nel giudizio di cassazione, non pare aver riproposto il medesimo contenuto, proprio perché il comma 8 non fa riferimento allo "scambio" di **memorie e repliche**, bensì alla sola formulazione delle richieste.

L'interpretazione meramente letterale della norma è apparsa fin da principio eccessivamente limitativa per i diritti delle parti, proprio perché la rinuncia alla discussione orale comporterebbe anche la preclusione della possibilità di inviare memorie e repliche ed anche di formulare **motivi nuovi**, ove ciò sia consentito.

Nella Rel.n.87 del 2020 si prospettava la possibilità di una soluzione alternativa, praticabile ove si ritenga che il sistema delineato dal comma 8 non sia affatto derogatorio rispetto alla regola generale contenuta all'art.611 cod.proc.pen., in base alla quale le parti

possono depositare memorie difensive e contenenti motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell'udienza e repliche nel termine di cinque giorni.

La disciplina dettata dall'art.611 cod.proc.pen., nella consolidata interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, si applica a tutti i procedimenti che si svolgono in Cassazione, siano essi camerale od in pubblica udienza (da ultimo, Sez. 6, n.11630 del 27/02/2020, Rv. 278719; Sez.3, n.50200 del 28/04/2015, Rv.265935).

Proprio la natura generale della previsione, potrebbe consentire di ritenerla applicabile anche al modulo procedurale introdotto dalla disciplina emergenziale, tanto più che la cadenza temporale descritta dall'art.23, comma 8, coincide pienamente con quella dettata dall'art.611 cod.proc.pen.

Ove si optasse per tale soluzione, le parti - entro i termini sopra indicati - potrebbero non limitarsi a formulare le sole rispettive richieste, bensì sarebbero **ammesse al deposito di memorie e repliche difensive**, il che costituirebbe una forma di esplicazione del contraddittorio ampiamente idonea a sostituire la discussione orale.

Tale soluzione sembrerebbe aver trovato un puntuale avallo normativo a seguito delle modifiche apportate all'art.24, lì dove, dopo esser stata disciplinata la possibilità di proposizione delle impugnazioni con modalità di invio telematiche, stabilisce al **comma 6-quater**, che « **I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4**».

Premesso che l'innovativa disciplina inserita all'art.24 l.n. 176 del 2020 concerne tutti i mezzi di impugnazione e che non viene fatta alcuna distinzione a seconda delle modalità di trattazione ed, anzi, l'esigenza dell'invio telematico si armonizza appieno proprio con la trattazione da remoto, pare corretto ritenere la suddetta previsione applicabile ai ricorsi pendenti in Cassazione, sia ordinari che cautelari.

Ne dovrebbe conseguire che, pur non avendo optato per la discussione orale, la parte potrà sempre inviare mediante p.e.c. le memorie previste dall'art.611 cod.proc.pen., come pure quelle disciplinate dall'**art.311, comma 4, cod.proc.pen.**, in base al quale il ricorrente in sede cautelare ha facoltà di enunciare motivi nuovi prima dell'inizio della discussione.

2.1. Ammissibilità della rinuncia alla discussione orale.

Altra questione che si è già posta a seguito della disciplina introdotta dall'art.23, d.l. n.137 del 2020, concerne la possibilità, per la parte che ha tempestivamente richiesto la discussione orale, di rinunciarvi.

La norma in questione non prevede espressamente la facoltà di rinuncia, tuttavia, potrebbe sostenersi che la discussione orale rappresenti l'eccezione rispetto alla regola generale, secondo cui i procedimenti pendenti in Cassazione, nel periodo emergenziale, vanno trattati con le modalità camerale non partecipate, dal che ne conseguirebbe che la parte - evidentemente non più interessata alla discussione orale - potrebbe rinunciarvi unilateralmente.

A sostegno di tale tesi potrebbe addursi il dato sistematico, secondo cui la discussione orale è una facoltà per la parte e, in quanto tale, quest'ultima ne potrebbe disporre fin quando l'udienza non si sia tenuta.

Si tratta, tuttavia, di una soluzione che, per altri versi, sembra non in linea né con la *ratio* che ispira l'art.23, né con la possibilità pratica di addivenire ad un vero e proprio "cambio di rito" nelle more del termine intercorrente tra la data entro cui è stata avanzata la richiesta di discussione orale e l'udienza a ciò dedicata.

In primo luogo, infatti, potrebbe sostenersi che l'art.23 individua sostanzialmente un doppio binario di trattazione, fissando un termine perentorio entro il quale la parte interessata può esercitare la sua facoltà di scelta, ma una volta che il procedimento si sia incardinato nelle forme della discussione orale, piuttosto che in quella della trattazione cartolare, non è più consentito alla parte, unilateralmente, di modificare il rito prescelto.

In buona sostanza, lì dove la parte abbia chiesto la discussione orale, la sua scelta sarebbe irrevocabile, avendo incanalato il procedimento in un *iter* differenziato rispetto a

quello previsto per le trattazioni cartolari che incide direttamente sulle conseguenti facoltà processuali delle altre parti.

Basti considerare che, a seguito della richiesta di discussione orale, nel procuratore generale e nelle altre parti private eventualmente partecipanti al giudizio, nasce un legittimo affidamento nella possibilità di articolare le loro richieste e difese in udienza, non essendo quindi più tenuti a rispettare la cadenza procedimentale prevista per la trattazione camerale non partecipata, mediante l'invio delle conclusioni nei termini previsti dall'art.23.

Ove si consentisse alla parte richiedente di rinunciare alla discussione orale, si determinerebbe una palese lesione del diritto di difesa delle restanti parti, che, anche in considerazione della non necessità di una propria attivazione per la discussione orale, in quanto già richiesta, si vedrebbero private sia della stessa, che delle facoltà (deposito di conclusioni e memorie) connesse al contraddittorio cartolare per le quali si fosse ormai già verificata decadenza.

La lesione, peraltro, sarebbe tanto più evidente nel caso in cui la rinuncia venga formulata nell'imminenza dell'udienza, atteso che in tal caso le restanti parti non potrebbero neppure provvedere al deposito delle memorie ex art.611 cod.proc.pen., eventualmente non inviate confidando nella discussione orale.

In buona sostanza, ammettere la possibilità della rinuncia alla richiesta di discussione orale consentirebbe l'innesto di un potere dispositivo unilaterale sul corretto svolgimento dell'iter processuale, foriero di lesioni – più o meno volute – del principio del contraddittorio.

Ove la parte che abbia chiesto la discussione orale dovesse rinunciarvi, pertanto, tale dichiarazione ben potrà essere intesa come la sopravvenuta carenza di interesse a partecipare all'udienza che, tuttavia, dovrà ugualmente svolgersi nelle forme ordinarie.

2.2. Disciplina emergenziale ed udienze camerale ex art.127 cod.proc.pen.

Nell'esaminare la disciplina emergenziale prevista per i giudizi in cassazione, si è sottolineato come il sistema si fondi essenzialmente sulla previsione, quale regola generale, della trattazione cartolare, cui si deroga esclusivamente qualora la parte interessata richieda – nel termine di 25 giorni dall'udienza – la discussione orale.

Nelle more della conversione del d.l. n. 137, **Sez.1, n.37802 del 27/11/2020 (dep. 30/12/2020)**, con decisione intervenuta con riguardo a conflitto di competenza, ha rilevato come la suddetta soluzione non avrebbe tenuto in considerazione il ristretto termine di comparizione previsto per i procedimenti soggetti al rito camerale ex art.127 cod.proc.pen., nel qual caso l'avviso per l'udienza deve essere comunicato quanto meno 10 giorni prima dell'udienza. Ciò comporterebbe che – ove l'udienza camerale sia fissata con urgenza e, quindi, assegnando il termine minimo di comparizione – la parte ricorrente verrebbe privata del termine di 25 giorni entro il quale chiedere la discussione orale.

In altri termini, per effetto del mancato coordinamento tra la disciplina emergenziale ed i termini codicistici, si sarebbe determinato un «difetto di raccordo normativo tra il termine imposto per la comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza fissato ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., pari a dieci giorni prima della data di essa, e quello per esercitare il diritto alla discussione orale».

Ciò comporterebbe che: «ben può verificarsi...che la parte riceva ritualmente l'avviso dell'udienza quando ormai è già abbondantemente spirato il termine per richiedere la discussione orale. Il fatto è che il legislatore dell'emergenza ha assunto quale unico modello di trasformazione del contraddittorio orale in contraddittorio cartolare quello del procedimento camerale non partecipato di cui all'art. 611 cod. proc. pen, per il quale il termine ultimo di comunicazione o notificazione degli avvisi di udienza è il trentesimo giorno antecedente l'udienza. Rispetto a quel termine ha costruito la disciplina del diritto alla discussione orale, il cui mancato esercizio consolida la previsione della cd. trattazione scritta. Come espressamente disposto dall'art. 611 cod. proc. pen., questo modello opera in deroga a quello generale del rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., sicché è in premessa inadeguato ad atteggiarsi, senza adattamenti, a surrogato di contraddittorio cd. cartolare».

La Prima Sezione ha sottolineato inoltre come, pur non avendo avuto le parti, nel procedimento *de quo*, la possibilità di esercitare l'opzione per la discussione orale, non sarebbe cionondimeno ravvisabile alcuna nullità d'ordine generale.

A tale conclusione, si è giunti ritenendo che «la compressione del diritto alla proposizione della richiesta di discussione orale non si risolve in una nullità d'ordine generale; quel che rileva a tal fine è che sia assicurata la possibilità di partecipazione del pubblico ministero e di intervento dell'imputato, che si realizzano pur quando le forme di partecipazione e di intervento siano quelle dei cd. contraddittorio cartolare. Ne consegue che, quali che possano essere le soluzioni interpretative dirette a rimediare al difetto interno alla disciplina emergenziale, la questione merita di essere affrontata soltanto in presenza di una richiesta di parte».

Ai fini di un diverso approccio alla questione non pare, tuttavia, potersi prescindere dal fatto che la legislazione emergenziale, avendo previsto un unico schema procedimentale mediante il quale addivenire alla trasformazione delle udienze partecipate in procedure fondate sulla trattazione scritta, ha, evidentemente, inteso derogare all'ordinaria cadenza prevista per la fissazione delle udienze camerale *ex art.127 cod.proc.pen.*

Ciò comporterebbe allora che, per il limitato periodo dell'emergenza, la fissazione delle udienze camerale dovrebbe avvenire non limitandosi a rispettare il termine minimo di comparizione di dieci giorni, bensì sempre assegnando un termine più ampio ed idoneo a consentire alla parte di esercitare la facoltà di scelta per la discussione orale, sicché la fissazione dovrebbe avvenire prima che maturi il termine di venticinque giorni indicato dall'*art.23, d.l. n.137 del 2020* (non modificato in sede di conversione).

Del resto, una indicazione in tal senso è contenuta proprio all'*art.23, comma 8, d.l. n.137 del 2020*, lì dove si afferma espressamente che lo schema procedurale dettato per il periodo emergenziale si applica «per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione **a norma dell'art.127 e 614**» *cod.proc.pen.*

In tal senso, dunque, non sarebbe rinvenibile alcun difetto di coordinamento, proprio perché il Legislatore ha disciplinato, sostanzialmente *ex novo*, le modalità di trattazione delle udienze camerale, imponendo – sia pur implicitamente – di cadenzare la fissazione dell'udienza e l'avviso alle parti in modo da rispettare le scansioni temporali fissate per avanzare l'eventuale richiesta di discussione orale. Proprio per tale ragione, del resto, è stata introdotta anche una disciplina transitoria (*art.27, comma 8, ultima parte*), che ha imposto un diverso regime temporale per avanzare la richiesta di discussione orale ai soli procedimenti per i quali l'udienza – evidentemente fissata prima dell'introduzione del *d.l. n.137 del 2020* – ricadeva tra il sedicesimo ed il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della norma emergenziale.

Una volta superato il limite del periodo transitorio, quindi, deve ritenersi che anche per le udienze camerale soggette al regime di cui all'*art.127 cod.proc.pen.* occorra procedere alla fissazione dell'udienza ed all'avviso alle parti seguendo una tempistica che garantisca loro la possibilità di esercitare la facoltà di scelta per la partecipazione e la discussione orale.

Qualora, invece, si ritenga che l'*art.23, comma 8, d.l. n.137 del 2020* non abbia in alcun modo derogato – sia pur per un ristretto periodo temporale – all'ordinario regime di fissazione dell'udienza *ex art.127 cod.proc.pen.*, si potrebbe porre la necessità di verificare l'eventuale sussistenza di una nullità nel caso in cui la parte non abbia avuto la possibilità di chiedere la discussione orale, così come avvenuto nella fattispecie esaminata dalla Prima Sezione.

In tal caso, oltre a richiamare quanto osservato da **Sez.1, n.37802 del 27/11/2020**, dovrebbe anche verificarsi se – a prescindere dall'incompatibilità della procedura camerale con fissazione dell'udienza in data anteriore ai venticinque giorni per la richiesta di discussione orale – la parte interessata disponga o meno uno strumento processuale per poter esercitare il diritto alla effettiva partecipazione, la cui violazione determinerebbe la violazione dell'*art.179, lett.c), cod.proc.pen.*

In tale prospettiva, allora, nulla parrebbe escludere che la parte interessata – nonostante l'immediatezza dell'udienza – ben possa presentare le memorie previste dall'*art.127, comma 2, cod.proc.pen.* (entro cinque giorni prima dell'udienza), mediante le quali chiedere il differimento dell'udienza, anticipando la successiva richiesta di discussione orale, ovvero, invece, accettando la trattazione scritta e formulando ugualmente le proprie richieste ed illustrando i motivi a supporto del ricorso.

In buona sostanza, all'esclusione della nullità a regime intermedio, per violazione del diritto di intervento, potrebbe addivenirsi ammettendo che la parte possa in ogni caso

avvalersi della possibilità di depositare memorie, solo in tal modo, infatti, potendosi ritenere che il diritto di intervento sia adeguatamente tutelato.

Viceversa, qualora la parte ricorrente rimanga inerte, non chiedendo né il differimento dell'udienza, né esercitando il diritto al contraddittorio mediante il deposito delle memorie, parrebbe difficile potere ritenere l'insussistenza di una effettiva violazione dell'interesse alla partecipazione.

È pur vero che la partecipazione all'udienza camerale è meramente eventuale, ma è altrettanto innegabile che, nel caso di specie, l'assenza della parte deriverebbe non da una scelta volontaria, bensì dal fatto che il modello procedimentale delineato all'art.23, l.n. 176 del 2020 non terrebbe conto del fatto che non sempre tra la l'udienza e l'avviso di fissazione potrebbe intercorrere un termine sufficiente per avanzare la richiesta di discussione orale.

Ne consegue che, ove la parte rimanesse inerte, l'unico rimedio che escluderebbe con certezza la configurabilità di una nullità a regime intermedio consisterebbe nel disporre d'ufficio il rinvio dell'udienza, in modo da determinare una sorta di rimessione in termini tale da consentire il pieno esplicarsi del meccanismo procedimentale introdotto dalla disciplina emergenziale.

3. La disciplina delle udienze nel giudizio di appello.

Colmando la lacuna contenuta nel d.l. n.137 del 2020, già il d.l. n.149 del 2020 era intervenuto a dettare una specifica disciplina per i procedimenti di appello, consentendo la trattazione cartolare. Invero, tale disciplina non è stata prevista per tutti i procedimenti pendenti dinanzi alle corti d'appello, bensì solo per "gli appelli proposti contro le sentenze di primo grado", il che comporta che per tutte le restanti tipologie di procedimento – tra i quali quelle in materia di m.a.e. ed estradizione, di revisione, di riparazione per l'ingiusta detenzione – continuano ad applicarsi le regole ordinarie.

L'art.23-*bis*, l.n. 176 del 2020 (riproducendo la previsione contenuta all'art.23, d.l. n.149 del 2020) prevede, quale regola generale, che al di fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, a meno che una delle parti faccia richiesta di discussione orale, ovvero l'imputato manifesti la volontà di comparire.

In mancanza della suddetta richiesta, la trattazione si svolge essenzialmente sulla base di un contraddittorio cartolare, essendo previsto il deposito da parte del pubblico ministero delle proprie conclusioni entro il decimo giorno precedente l'udienza. Le conclusioni del PM devono essere trasmesse in cancelleria in via telematica ai sensi dell'art.16, comma 4, d.l. n.179 del 2012, ma si prevede anche la possibilità dell'utilizzo di sistemi alternativi dopo che questi saranno individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

Le conclusioni del PM devono essere "immediatamente" trasmesse dalla cancelleria, per via telematica, alle parti private che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare le proprie conclusioni scritte, mediante posta elettronica certificata così come già previsto dall'art. 24 del d.l. n.137 del 2020, almeno fin quando non sarà consentito il deposito telematico anche per atti diversi da quelli indicati dall'art.24 comma 1 (memorie, documenti ed istante di cui all'art.415-*bis* cod.proc.pen.).

Come già sottolineato con riguardo al giudizio di cassazione nella Rel. n.87/20, allorché si è esaminato l'art.23, d.l. n.137 del 2020, può affermarsi che alla deliberazione dei giudizi di appello per i quali non sia stata chiesta la discussione orale, si può, e non si deve, procedere con le modalità di cui all'art.23, comma 9 (richiamato dall'art.23-*bis*, comma 3), che consente lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamenti da remoto.

Il dettato del comma 3 dell'art. 23-*bis* potrebbe, in realtà, indurre a qualche incertezza applicativa, il dove tale norma prevede che "si procede" con le modalità da remoto, il che sembrerebbe escludere la possibilità di trattare i procedimenti "non partecipati" mediante camera di consiglio in presenza. Il comma 9, cui, come detto, il comma 3 dell'art. 23-*bis* fa riferimento, sembra, invece, indicare la trattazione da remoto come soluzione non necessitata, facendo riferimento alla testuale possibilità ("possono") che le camere di consiglio si svolgano con modalità da remoto, consentendo, quindi, in alternativa, anche l'ordinario svolgimento in presenza.

La soluzione preferibile parrebbe essere allora quella di ritenere che il richiamo al comma 9 contempili l'intera disciplina e, quindi, **non imponga necessariamente il ricorso alla trattazione da remoto**.

Fermo restando che le esigenze di limitare gli spostamenti, sottese alla *ratio* della normativa, dovrebbero indurre a privilegiare lo svolgimento delle camere di consiglio da remoto è, d'altra parte, necessario tenere conto della sostanziale impossibilità di addivenire ad un'organizzazione che consenta di formare udienze composte da soli procedimenti per i quali sia stata richiesta la discussione orale, divenendo dunque inevitabile, a fronte di udienze "miste", consentire che tutte le deliberazioni avvengano nella camera di consiglio "in presenza".

Per quanto concerne, nel dettaglio, la disciplina delle camere di consiglio da remoto l'art.23, comma 9, l.n.176 del 2020 si limita a prevedere che il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato "camera di consiglio" a tutti gli effetti di legge.

Non viene, invece, in alcun modo richiesto che, quanto meno, un componente del collegio partecipi alla deliberazione essendo presente presso l'ufficio giudiziario, come desumibile anche dalla disciplina dettata per la sottoscrizione ed il deposito in cancelleria del dispositivo della sentenza o dell'ordinanza; a tal riguardo, infatti, si stabilisce che tali incombenzi vengano curati dal presidente del collegio, ovvero da un consigliere da lui delegato, "il prima possibile"; e proprio la necessità di disciplinare il deposito non immediato del dispositivo consegue, evidentemente, al fatto che la norma consente che tutti i componenti del collegio partecipino da remoto.

Occorre tuttavia precisare che, se la norma non impone la presenza di almeno un componente del collegio presso l'ufficio giudiziario, la stessa non impedisce nemmeno tale possibilità, sicché ben può ritenersi che singoli componenti del collegio possano partecipare, sempre "da remoto", ma collegandosi dalla Corte. Peraltro, l'eventualità di prevedere che quantomeno un consigliere sia presente presso la Corte d'Appello potrebbe garantire, oltre all'immediato deposito del dispositivo, anche il diretto accesso agli atti, il che faciliterebbe sicuramente lo svolgimento della camera di consiglio "da remoto".

Passando all'esame della richiesta di discussione orale, questa va formulata per iscritto entro il **termine libero di quindici giorni prima dell'udienza** ed inviata in cancelleria con le modalità telematiche già previste per il deposito delle conclusioni. Entro il medesimo termine l'imputato, che intenda partecipare all'udienza, deve formulare tale richiesta per il tramite del proprio difensore, non essendo consentito il ricorso a forme alternative di deposito dell'istanza di partecipazione.

Occorre evidenziare come, a seguito della formulazione di discussione orale, **non sia previsto che la cancelleria comunichi alle parti non richiedenti l'avvenuta opzione per tale rito**. Si tratta di una lacuna che andrebbe necessariamente colmata, anche con l'adozione di opportuni provvedimenti organizzativi interni alle corti d'appello, posto che le parti non richiedenti la trattazione orale legittimamente confideranno nel fatto che l'impugnazione verrà decisa nelle forme del contraddittorio scritto, conseguentemente, non ricevendo alcun avviso in ordine all'avvenuta richiesta di discussione orale, non sarebbero poste in condizione di partecipare all'udienza.

Ne consegue che, in assenza di un'apposita comunicazione, potrebbe verificarsi una nullità a regime intermedio derivante dalla mancata partecipazione delle parti non richiedenti all'udienza di discussione, nullità che travolgerebbe anche la successiva decisione.

Per quanto concerne il regime transitorio, l'art.23-bis, comma 5, l. n.176 del 2020 ha sostanzialmente adattato l'analoga previsione dettata per il giudizio in Cassazione, adeguando le scadenze temporali ai diversi termini previsti per avanzare la richiesta di discussione orale. Per il giudizio di secondo grado, pertanto, si prevede che la nuova disciplina non si applichi ai giudizi con udienza fissata entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto, mentre, per i procedimenti con udienza fissata tra il sedicesimo ed il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del d.l. n.149 del 2020 (9 novembre 2020), la richiesta di discussione orale avrebbe dovuto essere presentata entro il termine di cinque giorni (art.23-bis, comma 6).

Infine, nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione orale, l'art.23 -bis, comma 3, l. n.176 del 2020 richiama le modalità di deliberazione "da remoto" previste dall'art.23,

comma 9 (oggetto di approfondimento nella già menzionata **Relazione n.87/20** cui si rinvia):

3.1. Individuazione del termine per il deposito della motivazione e per la proposizione del ricorso per cassazione.

La disciplina dettata per lo svolgimento delle udienze in corte d'appello nel periodo emergenziale non fornisce alcuna indicazione in ordine alla decorrenza e, soprattutto, alla determinazione del termine entro il quale, avverso la pronuncia del giudice d'appello, va proposto ricorso in cassazione.

La norma si limita a stabilire – replicando l'analoga previsione contenuta all'art.23 – che il presidente del collegio, o il componente del collegio da lui delegato, sottoscrive il dispositivo della sentenza o dell'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile.

In precedenza, si è già visto come, anche nel caso di trattazione scritta, ben può verificarsi che il collegio si riunisca, in camera di consiglio, in presenza (specie ove nella stessa udienza ricadano anche procedimenti per i quali sia stata chiesta la discussione orale), così come può accadere che la camera di consiglio si svolga da remoto, ma con la presenza del presidente, o di un consigliere da lui delegato, in ufficio.

In entrambe tali ipotesi si procederà allora direttamente a redigere il dispositivo ed a sottoscriverlo, depositandolo poi in cancelleria.

Ove, invece, tutti i componenti partecipassero da remoto, il dispositivo non potrebbe che essere depositato in cancelleria in un momento successivo rispetto al momento della deliberazione, e, non essendo previsti termini perentori, anche in un giorno diverso.

In tale seconda ipotesi, caratterizzata dalla sfasatura temporale tra giorno della deliberazione e giorno del deposito del dispositivo, peraltro, pare corretto ritenere che il momento della decisione, cui fare riferimento, ex art.544, commi 2 e 3, cod. proc. pen., ai fini del termine per depositare la motivazione della sentenza, sia quello della data di redazione e della sottoscrizione del dispositivo, e non quello del deposito dello stesso o della sua comunicazione alle parti a mezzo p.e.c., prevista dall'art.23-bis, comma 3.

Non il primo, perché ove così fosse, si consentirebbe, in caso di deposito effettuato anche a distanza di giorni, di allungare indebitamente i termini per il deposito della sentenza, in ogni caso decorrenti appunto dalla "decisione", e non il secondo perché pare corretto ritenere che detta comunicazione abbia una funzione meramente "informativa" e sostitutiva della lettura del dispositivo in udienza; del resto l'art. 23, comma 9, l. n. 76 del 2020, nello stabilire che il provvedimento, adottato all'esito della deliberazione, deve essere depositato in cancelleria "ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile", dà per implicito che il dispositivo deve essere redatto e sottoscritto fin dal momento della decisione, a prescindere dal fatto che il suo deposito possa avvenire solo in un secondo momento.

In definitiva, quindi, potrebbe affermarsi che la comunicazione del dispositivo svolge la mera funzione di portare a conoscenza le parti dell'esito della decisione, salvo restando che questa deve ritenersi assunta all'atto della deliberazione in camera di consiglio.

Anche nel caso di trattazione scritta e con camera di consiglio svolta da remoto, quindi, rimane pienamente applicabile il disposto dell'art.544, comma 1, cod.proc.pen., il quale prevede appunto che, conclusa la deliberazione, il presidente rediga e sottoscriva il dispositivo, mentre il termine per il deposito della motivazione decorre dal giorno della "pronuncia" (art.544, commi 2 e 3).

In altri termini, la fase della decisione non muta, neppure nel caso di deliberazione da remoto, con l'ulteriore conseguenza che anche il **termine per il deposito della motivazione** inizi a decorrere dalla deliberazione, a nulla rilevando che la comunicazione del dispositivo alle parti può avvenire in un momento successivo, proprio perché quest'ultimo adempimento va a sostituire esclusivamente la lettura in udienza della decisione, ma non incide sull'individuazione del momento in cui la sentenza deve intendersi "pronunciata".

Problema ulteriore e diverso è quello concernente l'**individuazione del termine per presentare il ricorso per cassazione** avverso le decisioni assunte dalla corte d'appello all'esito della trattazione scritta.

In linea generale, infatti, l'art.585 cod.proc.pen. stabilisce che per i provvedimenti emessi all'esito della camera di consiglio ex art.127 cod.proc.pen. il termine per impugnare è di 15 giorni, come pure nel caso di sentenza con motivazione contestuale, mentre per i provvedimenti resi all'esito dell'udienza pubblica per i quali il giudice si sia riservato il deposito della motivazione entro 15 giorni o fino a 90 giorni, il termine per impugnare è, rispettivamente, di 30 o 45 giorni

Nel caso di decisione assunta all'esito di trattazione scritta, ex art.23-bis, l.n.176 del 2020, potrebbe ritenersi che la decisione, essendo adottata in camera di consiglio "non partecipata", comporterebbe sempre l'applicazione della disciplina dei termini per la presentazione dell'impugnazione avverso i provvedimenti emessi all'esito di procedimento camerale.

Tale soluzione non parrebbe corretta, in quanto si limita a valorizzare il mero dato formale, consistente nella trattazione e decisione, senza tener conto che il modulo procedimentale di cui all'art.23-bis, l.n. 176 del 2020 si applica ad una molteplicità di giudizi, alcuni dei quali già destinati ad essere trattati in camera di consiglio, altri per i quali sarebbe stata prevista l'udienza pubblica, non potutasi tenere per far fronte all'emergenza pandemica.

Quanto detto dovrebbe indurre a far ritenere che il termine per proporre ricorso per cassazione, avverso le decisioni assunte in appello, debba individuarsi secondo le regole generali contenute all'art.585 cod.proc.pen., tanto più ove si consideri che solo in tal modo sarebbe possibile rispettare la necessaria graduazione tra complessità della decisione (insita nella maggior o minor brevità del deposito della motivazione) e termine assegnato alla parte per impugnarla.

Una conferma di quanto detto può essere desunta anche dal fatto che l'art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., stabilisce che il termine per l'impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio è di quindici giorni e decorre **dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento.**

L'art. 23-bis, comma 3, secondo periodo, della l. n. 176 del 2020, tuttavia, non prevede la notificazione o la comunicazione alle parti del provvedimento, ma la comunicazione del dispositivo.

Ciò potrebbe indurre a ritenere che la disciplina emergenziale non ha inciso sull'individuazione del *dies a quo* per impugnare, tanto meno ha introdotto un regime - derogatorio ed applicabile a tutte le tipologie di procedimento - volto a ridurre sensibilmente i termini per proporre ricorso in cassazione.

Del resto, la comunicazione del dispositivo ex art.23-bis alle parti, quanto meno per i provvedimenti originariamente non destinati all'udienza camerale, contiene anche le indicazioni relative ai termini stabiliti per il deposito della sentenza, dai quali, in applicazione dell'art. 585 cod. proc. pen, decorrono i termini per l'impugnazione della sentenza, il che confermerebbe ulteriormente le conclusioni sopra indicate.

4. Profili problematici relativi alla rinnovazione dell'istruttoria.

L'art.23-bis, comma 1, l. n.176 del 2020 prevede che non si possa procedere con la trattazione scritta nei casi in cui sia necessaria la rinnovazione dell'istruttoria, in tal modo ribadendo - come già fatto con riguardo al giudizio di primo grado dall'art.23, comma 5, d.l. n.137 del 2020 - che la trattazione con tale modalità non può trovare applicazione in quei procedimenti che, essendo prevista l'assunzione della prova, sono fortemente connotati dall'oralità del contraddittorio.

Se la *ratio* sottesa a tale scelta è pienamente comprensibile e conforme all'assetto complessivo che la normativa in esame ha delineato per il processo penale, non può non evidenziarsi come la concreta applicazione della previsione potrebbe però porre difficoltà pratiche.

L'eccezione rispetto alla regola della trattazione da remoto, infatti, viene disciplinata come se in tutti i processi di appello l'esigenza della rinnovazione sia un dato conoscibile *ab origine* e fin dalla fissazione dell'udienza. Invero, occorre distinguere i casi in cui la rinnovazione, essendo stata espressamente richiesta dall'impugnante, è un'esigenza nota, rispetto alle ipotesi - invero frequenti - in cui la rinnovazione deve essere disposta, in ragione della diversa valutazione di una prova dichiarativa rilevante ai fini della *reformatio*

in peius della sentenza assolutoria (secondo i principi affermati a partire da Sez.U., n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 ed in parte recepiti nella riformulazione dell'art.603, comma 3 *bis*, cod.proc.pen.).

In tali casi, poiché la necessità di procedere alla rinnovazione dipende strettamente dalla valutazione della prova e può sorgere, pertanto, sia nel corso della discussione che nella fase della decisione, ben può verificarsi che solo all'esito della trattazione si ponga l'esigenza di svolgere l'attività istruttoria. Ciò comporta che ove si sia proceduto con la trattazione scritta, la corte d'appello, nel disporre la rinnovazione dell'istruttoria, dovrà anche prevedere il **mutamento del rito**, tornando alle ordinarie forme di discussione orale, proprio perché l'art.23, comma 1, l. n.176 del 2020 non consente la trattazione scritta lì dove si debba procedere all'assunzione di prove, a nulla rilevando che il procedimento si fosse già avviato in tali forme.

5. La sospensione dei termini di prescrizione.

In occasione dell'adozione delle misure emergenziali disposte con il d.l. n.137 del 2020, non è stata introdotta alcuna ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione e di durata delle misure cautelari, atteso che l'impostazione recepita nel decreto è stata quella di far proseguire l'attività giurisdizionale, sia pure con modalità maggiormente compatibili con l'emergenza sanitaria.

Tale soluzione, tuttavia, non teneva adeguatamente in considerazione l'impossibilità di svolgere determinate attività processuali per effetto dell'impedimento a comparire, per ragioni connesse alla pandemia in atto, di soggetti la cui presenza è necessaria per l'assunzione delle prove.

Con la previsione contenuta all'art.24, comma 1, d.l. n.149 del 2020 (successivamente trasfusa nell'art.23-ter, l.n. 176 del 2020) si è quindi introdotta una disciplina *ad hoc* per i casi in cui si impone il rinvio dell'udienza «*per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario*».

A fronte di tali evenienze, la norma stabilisce che i giudizi penali sono sospesi e, conseguentemente, **sono sospesi anche il corso della prescrizione e i termini previsti dall'art.303 cod.proc.pen.**

Al comma 2, invece, si prevede che l'udienza «*non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni*», in tal modo la durata della sospensione venendo contenuta entro il termine di 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

La norma, pertanto, ricalca l'analoga previsione dettata dall'art.159, comma 3, cod.pen. relativa alla sospensione della prescrizione nel caso di impedimento a comparire dell'imputato o del suo difensore, estendendo gli effetti dell'impedimento a soggetti diversi dai predetti.

L'aver modulato la sospensione della prescrizione sulla falsariga dell'art.159 cod.pen. dovrebbe evitare il sorgere di dubbi di legittimità costituzionale della norma che, invece, sono stati sollevati in relazione al regime della sospensione della prescrizione di cui all'art.83, d.l. n.18 del 2020, che, peraltro, sono stati ritenuti infondati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 278 del 18 novembre 2020.

In estrema sintesi, ed anche alla luce della sentenza predetta, è sufficiente rammentare che nella giurisprudenza di legittimità si è andato affermando l'orientamento favorevole a ricondurre anche la sospensione della prescrizione di cui all'art.83 d.l. n.18 del 2020 nell'alveo dei casi di sospensione del processo disciplinati in via generale dall'art.159 cod.pen., in tal modo essendosi superata l'obiezione secondo cui la disciplina emergenziale avrebbe modificato *in pejus* e con una norma retroattiva la disciplina della prescrizione (in particolare si veda Sez.5, n.25222 del 14/07/2020, Lungaro, Rv. 279596). Emblematico, del resto, è quanto affermato dalla Corte costituzionale, lì dove ha ritenuto che «la stasi ex

lege del procedimento o del processo penale determina anche, in simmetria e di norma, una parentesi nel decorso del tempo di prescrizione dei reati. Pur non potendo escludersi che vi siano, in particolare, cause di sospensione del processo che non comportano la sospensione anche del termine prescrizione, si ha in generale che, se il processo ha una stasi, le conseguenze investono tutte le parti: la pubblica accusa, la persona offesa costituita parte civile e l'imputato. Come l'azione penale e la pretesa risarcitoria hanno un temporaneo arresto, così anche, per preservare l'equilibrio della tutela dei valori in gioco, è sospeso il termine di prescrizione del reato per l'indagato o l'imputato».

Tali principi appaiono pienamente applicabili anche alla nuova ipotesi di sospensione introdotta dall'art.23-ter l. n.176 del 2020, posto che la norma qualifica espressamente l'ipotesi disciplinata quale causa di sospensione dei giudizi penali, e, inoltre, la sospensione della prescrizione risulta direttamente correlata ad una causa determinata ed oggettiva idonea ad impedire la prosecuzione del giudizio.

Invero, si potrebbe obiettare che la norma in esame si pone in aperta deroga rispetto al principio generale secondo cui la sospensione della prescrizione consegue al solo impedimento a comparire dell'imputato o del suo difensore, mentre analoghe eventualità che riguardino soggetti diversi, pur potendo comportare il differimento dell'udienza, non incidono sulla durata della prescrizione.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, è concorde nell'affermare che **il rinvio del dibattimento, riferibile ad esigenze di acquisizione della prova, non determina la sospensione nel corso della prescrizione** (Sez.3, n.26429 del 01/03/2016, Bellia, Rv. 267101).

Rispetto ai principi generali, l'art.23-ter, l. n.176 del 2020, introduce una duplice deroga: in primo luogo parifica – ai fini della sospensione dei termini di prescrizione – gli effetti dell'impedimento riguardante l'imputato o il suo difensore, all'impedimento "da Covid" relativo a soggetti processuali diversi; inoltre, diversifica l'impedimento relativo a soggetti chiamati a compiere un'attività istruttoria, prevedendo che se l'impossibilità a comparire discende dall'emergenza pandemica la prescrizione è sospesa, mentre, se il medesimo soggetto non può comparire per una diversa ragione, la sospensione prosegue il suo corso.

Il fattore discriminante è individuato, pertanto, nella causa dell'impedimento, riconoscendosi solo all'impossibilità di spostamento, in cui versano i soggetti posti in quarantena, l'effetto di incidere sulla prosecuzione del giudizio, determinandone la sospensione.

Orbene, una simile scelta potrebbe far sorgere dubbi di legittimità con riguardo alla possibile violazione dell'art.3 Cost., lì dove un fatto astrattamente riconducibile ad una medesima categoria concettuale – l'impossibilità di comparire per compiere un atto istruttorio – viene disciplinato in maniera diversa, prevedendosi la sospensione della prescrizione se l'impedimento deriva dall'epidemia in atto, mentre alcun effetto si produce nel caso in cui l'impossibilità a comparire discenda da qualsivoglia altra causa.

Il dubbio di legittimità costituzionale potrebbe, peraltro, essere escluso facendosi leva sul profilo della ragionevolezza, ex art.3 Cost., della differenziazione introdotta dall'art.23-ter, comma 1, l. n.176 del 2020, con la conseguenza che il regime eccezionale della sospensione della prescrizione non può ritenersi integrante un abuso del potere punitivo da parte dello Stato.

La scelta di collegare la sospensione della prescrizione all'impedimento allo spostamento derivante dal rispetto della quarantena, infatti, risponde chiaramente ad un'esigenza dettata da ragioni di tutela della salute pubblica, che ha i caratteri dell'eccezionalità e della limitazione della durata nel tempo, elementi che giustificano una previsione derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina degli effetti collegati all'impedimento a comparire in giudizio.

Posto in questi termini, l'art.23-ter, comma 1, l. n.176 del 2020 non introdurrebbe quindi una immotivata disparità di trattamento tra situazioni identiche, bensì tradurrebbe, nell'ambito del processo penale, l'esigenza di evitare che un fenomeno del tutto eccezionale, quale la pandemia in atto, possa alterare l'ordinario esercizio del potere punitivo dello Stato.

Per quanto concerne l'utilità concreta della disposizione in esame, appare plausibile che la sospensione della prescrizione sia destinata ad operare in ipotesi limitate.

La norma, infatti, subordina l'effetto sospensivo all'impedimento a comparire di un soggetto la cui presenza è necessaria per il prosieguo dell'istruttoria, ma tale ipotesi

dovrebbe essere circoscritta ai soli casi in cui l'istruttoria non possa ugualmente proseguire con l'audizione di altri soggetti presenti.

In buona sostanza, posto che – almeno con riferimento ai processi connotati da una media complessità – l'istruttoria non si risolve in un'unica udienza, dovrebbe ritenersi che l'effetto sospensivo previsto dall'art.23-ter, l. n.176 del 2020 operi solo nel caso in cui l'assenza di un determinato soggetto impedisca la conclusione del procedimento, non residuando ulteriore attività istruttoria da svolgere.

Tale soluzione, del resto, trova un ancoraggio letterale nel dettato dell'art.23-ter, comma 1, l. n.176 del 2020, lì dove si prevede che i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata **"per" l'assenza del testimone** o di altro soggetto che deve contribuire all'istruttoria, sicché si richiede una diretta correlazione tra impedimento e rinvio dell'udienza.

Ciò comporta che in tutti quei casi in cui l'udienza, a prescindere dal legittimo impedimento di un teste, debba essere ugualmente rinviata per il compimento di ulteriori e diverse attività istruttorie, come pure per esigenze diverse, quale quella di differire la discussione rispetto al termine dell'istruttoria, la sospensione della prescrizione non potrà operare.

In conclusione, anche al fine di evitare dubbi di legittimità costituzionale, la norma in questione potrebbe plausibilmente essere interpretata nel senso che l'impedimento di uno dei soggetti ivi indicati consente la sospensione della prescrizione solo a condizione che **il suddetto impedimento sia l'unica ragione che ha determinato il rinvio del procedimento.**

6. La sospensione dei termini di durata delle misure cautelari.

L'art.23-ter, comma 1, l. n.176 del 2020, prevede che la sospensione del giudizio, derivante dall'impossibilità di svolgere attività istruttoria per le ragioni sopra indicate, determina anche la sospensione dei termini previsti dall'art.303 cod.proc.pen.

Il comma 3, tuttavia, stabilisce che tale sospensione non incida in generale sul computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare, di cui all'art.304, comma 6 cod.proc.pen., salvo che per la durata complessiva.

La previsione sembra introdurre un duplice regime a seconda della tipologia di termine che viene in esame, limitando la sospensione dei termini a quelli – di fase e massimi – previsti dall'art.303 cod.proc.pen.

Rispetto a tale regola, il comma 3 introduce un'ulteriore limitazione, lì dove sancisce che ai fini del computo dei soli **termini di durata complessivi** va computata anche la sospensione dei termini previsti dal comma 1 e, pertanto, dei differimenti conseguenti agli impedimenti ivi descritti.

La disciplina, pur non essendo di agevole lettura, dovrebbe essere interpretata tenendo presente che l'art.304, comma 6, regola gli effetti delle cause di sospensione dei termini di durata della misura cautelare rispetto ai limiti di fase e complessivi previsti dall'art.303 cod.proc.pen.

L'art.303 cod.proc.pen., infatti, prevede un termine massimo relativo a ciascuna fase procedimentale (ai commi 1, 2 e 3), inoltre, al comma 4 viene individuato **la durata complessiva della custodia cautelare.**

Rispetto alla durata di fase ed alla durata complessiva, il successivo art.304, comma 6 prevede un ulteriore prolungamento dei termini, conseguenti alle cause di sospensione, stabilendo che per i termini di fase il prolungamento non può superare il doppio dei termini di previsti dall'art. 303, commi 1, 2, 3, cod. proc. pen., mentre per la durata complessiva l'aumento non può superare la metà del termine previsto dall'art.303, comma 4, cod.proc.pen. ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato.

In conclusione, pertanto, l'art.304, comma 6, cod.proc.pen. disciplina in linea generale gli effetti della sospensione rispetto alla durata della custodia cautelare, prevedendo una distinzione a seconda che si verta in tema di **termini di fase, ovvero di durata complessiva.**

Fatta tale premessa, ne dovrebbe conseguire che l'art.23-ter, comma 3, l. n.176 del 2020, limita gli effetti della sospensione "da Covid", prevedendo che di questa non si tenga

conto con riferimento ai termini di fase, mentre la stessa vada computata in relazione alla durata complessiva della custodia cautelare.

7. La proposizione delle impugnazioni mediante p.e.c.

La normativa emergenziale, introdotta con i decreti legge n.137 e n.149 del 2020 non ha disciplinato in maniera espressa il regime di proposizione delle impugnazioni, essendosi limitata a disciplinare le modalità di trattazione dei procedimenti dinanzi alla corte d'appello ed alla Cassazione, secondo uno schema che presenta chiare assonanze e privilegia la trattazione non in presenza delle parti.

Il fatto che in entrambi i testi normativi non vi sia alcun espresso richiamo alle modalità di deposito delle impugnazioni cautelari, dell'appello e del ricorso per cassazione, ben avrebbe potuto essere interpretato secondo il principio secondo cui *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, dovendosi desumere dal silenzio normativo che il regime codicistico non ha subito alcuna modifica, nonostante le particolari esigenze indotte dalla pandemia che impongono di limitare al massimo l'accesso agli uffici giudiziari.

Proprio in considerazione di quella che è la *ratio* ispiratrice della legislazione emergenziale, occorre, tuttavia, farsi carico di verificare se vi siano previsioni che, quantunque in maniera non espressa, consentano l'invio mediante posta elettronica certificata anche degli atti di impugnazione.

Per far ciò occorre esaminare, sia pur sinteticamente, le ragioni che già in precedenza avevano indotto all'affermazione del consolidato principio secondo cui le parti private non possono avvalersi della posta elettronica certificata per la proposizione delle impugnazioni, segnalando che il tema è stato ampiamente affrontato in plurime relazioni predisposte da questo Ufficio.

Da ultimo, nella **Relazione n.73/2019** di questo Ufficio, si è proceduto ad una ricognizione dei principi espressi dalla Cassazione in relazione alla proposizione delle impugnazioni mediante p.e.c., osservandosi come:

«La giurisprudenza di legittimità, con orientamento assolutamente consolidato, esclude l'ammissibilità dell'impugnazione presentata tramite p.e.c. sulla base dei seguenti argomenti:

1) il **tenore letterale del citato art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012**, che consente l'utilizzo della p.e.c. solo per le notificazioni provenienti dalle cancellerie nei procedimenti penali, come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari (Sez. 4, n. 21056 del 23/1/2018, D'Angelo, in motivazione) non prevedendone l'uso da parte dei privati;

2) la **mancaza nel processo penale del fascicolo telematico**, che costituisce lo "strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo al fine di renderli immediatamente accessibili e consultabili da tutte le parti" (Sez. 3, n. 38411 del 2018, B., Rv.276698, in motivazione);

3) l'insussistenza nelle disposizioni che regolamentano il processo penale, a differenza di quanto previsto nel processo civile, di una norma che consenta l'inoltro in via telematica degli atti di parte (Sez. 4, n. 21056 del 23/1/2018, D'Angelo, Rv. 272740 in relazione all'opposizione a decreto penale di condanna);

4) la **tassatività ed inderogabilità delle modalità di presentazione e spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen.** (principio già affermato anche con riferimento alla presentazione tramite fax dell'impugnazione). Al riguardo, Sez. 6, n. 41283 del 11/9/2019, Di Nolfo, Rv.277369 ha affermato che, in assenza di una infrastruttura digitale per il deposito degli atti di parte, la conoscenza dell'atto inoltrato tramite p.e.c. dipende da fattori casuali e indeterminati, primo fra tutti la stampa del file a cura della cancelleria ricevente, fattori che si pongono in contrasto con il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme di presentazione delle impugnazioni. Sez. 6, n. 55444 del 5/12/2017, C., Rv. 271677 ha, inoltre, precisato che, a differenza del telegramma o della raccomandata, la PEC, al pari del fax, attesta unicamente la provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce senza garantire l'autenticità della provenienza e della ricezione dell'atto. La Corte ha, inoltre, escluso che l'anzidetta tassatività sia superabile alla luce del disposto dell'art. 48, d. lgs. n. 82 del 2005 che

sancisce l'equiparazione della trasmissione di un documento informatico mediante posta elettronica certificata alla notificazione mediante posta in quanto: 1) tale norma fa, comunque, salva la specialità delle normative di settore ("salvo che la legge disponga diversamente"), che, nel caso del processo penale, è rappresentata dall'art. 583 cod. proc. pen.; 2) la norma, equiparando i due sistemi quali mezzi di notificazione, «prevede un meccanismo di conoscenza legale dell'atto notificato, ma non anche un sistema in grado di assicurare la sicura riferibilità del contenuto di quel documento informatico alla persona fisica che è la sola legittimata ad adottarlo, assumendosene la responsabilità».

Il principio, peraltro, è stato riaffermato anche a seguito dell'introduzione della **disciplina emergenziale di cui all'art.83, d.l. n.18 del 2020**, essendosi recentemente ritenuto che «è inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso mediante posta elettronica certificata in quanto l'uso di tale mezzo informatico è riservato alle sole comunicazioni degli atti del giudice, né alcuna deroga a tale disposizione è stata introdotta dall'art. 83, comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha limitato tale possibilità ai soli ricorsi civili (conf. n. 28541/2020)» (**Sez.1, n.28540 del 15/09/2020, Santapaola, Rv. 279644**).

8. L'incidenza delle modifiche apportate dall'art.24 del d.l. n.137 del 2020.

Le conclusioni cui la giurisprudenza è giunta hanno imposto una nuova valutazione alla luce dei recenti interventi emergenziali, in considerazione del fatto che il Legislatore ha consentito alle parti private un maggior ricorso all'utilizzo della posta elettronica certificata, prevedendo espressamente che determinati atti vadano trasmessi con tale mezzo, ed inserendo anche una disposizione di carattere generale, all'art.24, comma 4, del d.l. n.137 del 2020, che disciplina i limiti entro i quali le parti, nei giudizi sia civili che penali, sono autorizzate al deposito di **atti, documenti e istanze** mediante invio con posta elettronica certificata.

Gli atti che espressamente vanno inviati mediante p.e.c. sono quelli indicati dall'art.23, comma 8, d.l. 137 del 2020 (convertito senza modificazioni), relativi al giudizio in cassazione, nel quale le richieste e conclusioni delle parti, nonché la richiesta di discussione orale, devono essere inviate mediante posta elettronica certificata. La norma, infatti, sembra escludere la possibilità del deposito di tali atti secondo le modalità ordinarie, ammettendo il solo utilizzo della p.e.c.

Disposizione dal tenore sostanzialmente analogo è contenuta nell'attuale art.23-bis, comma 2 e 4, l. 176 del 2020, lì dove consente che, nel giudizio di appello, la richiesta di discussione orale, nonché le conclusioni da depositarsi, nel caso di trattazione scritta, siano inviate mediante p.e.c.

Al di là delle suddette previsioni specifiche, nella sua iniziale formulazione l'art.24, comma 4, d.l. n.137 del 2020 conteneva una previsione generale, in base alla quale **«per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1, 2»** fino al termine del periodo emergenziale **«è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata»** da inviare agli indirizzi p.e.c. indicati in apposito provvedimento del direttore del DIGISIA.

Il contenuto tendenzialmente omnicomprensivo di tale norma, facendo riferimento a tutti gli atti comunque denominati e prevedendo una sola esclusione espressa, ne ha fatto, da alcuni commentatori, ritenere l'applicabilità anche alla proposizione dei mezzi di impugnazione, sul presupposto che la disciplina emergenziale si pone in rapporto di eccezione alla regola generale prevista per il deposito degli atti di impugnazione. Fin dall'introduzione dell'art.24 d.l. n.137 del 2020, pertanto, si sarebbe potuto sostenere che – sia pur entro il periodo di efficacia di tale normativa – fosse consentito l'invio mediante p.e.c. del ricorsi per riesame, degli appelli (sia ordinari che cautelari) e del ricorso in cassazione.

Nel paragrafo precedente si è evidenziato come una delle principali obiezioni mosse alla possibilità di inviare l'atto di impugnazione mediante p.e.c. risiedeva nel fatto che, quanto meno per il processo penale, difettesse una norma che consentisse alle parti private l'uso della p.e.c. al suddetto fine. L'introduzione dell'art.24, comma 4, d.l. n.137 del 2020, data l'ampiezza e la tendenziale omnicomprensività della previsione, avrebbe potuto pertanto

costituire quella copertura normativa in precedenza assente, idonea a derogare anche alle specifiche previsioni in materia di impugnazione che disciplinano le modalità di deposito dell'atto, quali, in particolare, quelle previste dall'art.311, comma 3, cod.proc.pen. e dall'art.583 cod.proc.pen.

Si sarebbe potuto sostenere, pertanto, che la portata omnicomprendiva del dettato normativo, contenuta nell'espressione secondo cui l'art.24, comma 4 si applica a « **tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati**» avrebbe reso superflua la specifica ricomprensione in tale elencazione degli atti di impugnazione.

Ulteriore questione che, sulla base dell'iniziale formulazione dell'art.24, d.l. n.137 del 2020 poteva costituire un ostacolo alla proponibilità delle impugnazioni mediante p.e.c. era costituito dal profilo relativo alla **certezza della provenienza** dell'atto, essendosi in passato obiettato che l'invio mediante p.e.c. attesterebbe unicamente la provenienza del file dal servizio informatico che lo spedisce, ma non anche la sicura riferibilità del contenuto di quel documento informatico alla persona fisica che è la sola legittimata ad adottarlo, assumendosene la responsabilità, ciò che avrebbe impedito anche di ritenere che l'art. 48, d. lgs. n. 82 del 2005, lì dove sancisce l'equiparazione della trasmissione di un documento informatico mediante posta elettronica certificata alla notificazione mediante posta, sia applicabile alle impugnazioni (Sez. 6, n. 55444 del 5/12/2017, C., Rv. 271677).

In applicazione di quanto previsto dall'art.24, comma 4, d.l. n.137 del 2020, in data 9 novembre 2020 il Direttore della DGSIA adottava il provvedimento n.10791 con cui venivano individuati gli indirizzi p.e.c. degli uffici giudiziari destinatari dei depositi, nonché le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

L'art.3 del predetto provvedimento, in particolare, ha specificato che l'atto informatico «è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata» e che «Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante».

Le suddette modalità di firma elettronica divenivano, così, le medesime che già avevano consentito, in sede civile, la proposizione delle impugnazioni mediante p.e.c. e che garantiscono ampiamente la provenienza dell'atto dal sottoscrittore, sicché il dubbio in ordine alla provenienza poteva ritenersi fugato, atteso che l'atto non solo deve essere firmato digitalmente, ma è anche inviato da un indirizzo di posta certificato.

9. La soluzione restrittiva adottata dalla Prima Sezione della Corte.

Nel sia pur breve periodo di vigenza dell'art.24 d.l. n.137 del 2020, la giurisprudenza di legittimità si è fatta carico di verificare se ed in che misura il nuovo dato normativo potesse condurre ad una rivisitazione del consolidato principio secondo cui gli atti di impugnazione non possono essere inoltrati a mezzo p.e.c.

La questione è stata affrontata in un'articolata pronuncia resa da **Sez.1, n.32566 del 3/11/2020, Sandrini, Rv.279737**, secondo cui «in tema di impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, l'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in attesa di conversione, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi trasmessi mediante posta elettronica certificata dal procuratore generale nell'ambito di giudizio ex art. 311 cod. proc. pen.)».

La motivazione ha ricostruito compiutamente la disciplina che regola l'uso della pec, individuando nell'art.4 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con d.lgs. n. 82 del 2005) una norma primaria che deroga alla diretta applicazione delle disposizioni del CAD nel processo penale.

In particolare, si è sottolineato come, pur essendo prevista in via generale l'equiparazione tra raccomandata e p.e.c.(previsione introdotta dall'art. 48 del CAD), la

stessa non consente l'uso di tale strumento da parte dei difensori nel processo penale, stante l'espressa esclusione contenuta all'art.4.

A ciò si è aggiunto che la procedura di deposito dell'atto assume una funzione essenziale, strumentale alla verifica della legittimazione di colui che propone l'impugnazione (costituente condizione di ammissibilità della stessa: art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.), che non può essere sostituita dalla sua semplice trasmissione per mezzo del fax o della posta elettronica, in quanto «la posta elettronica certificata non attribuisce la paternità del documento trasmesso, svolgendo unicamente la funzione di certificare la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario (art. 48 Codice dell'amministrazione digitale, approvato con d.lgs. n. 82 del 2005)».

È pur vero che la provenienza dell'atto da un determinato soggetto può essere attestata dall'uso della firma digitale che, tuttavia, non può essere utilizzata nel processo penale fino a quando non sarà adottato decreto previsto dall'art. 35 del D.M. n. 44 del 2011.

La citata decisione ha proseguito osservando che il descritto quadro normativo non avrebbe subito alcuna modifica a seguito dell'introduzione dell'art.24 d.l. n.137 del 2020 in quanto tale norma regolamenterebbe esclusivamente il deposito telematico degli atti di cui all'art.415-*bis* cod.proc.pen., limitando l'utilizzo della p.e.c. al solo invio degli atti destinati ad uffici di Procura che non siano dotati del portale per il deposito telematico.

In conclusione, la Prima Sezione ha ritenuto che «quando il codice di rito prevede forme o modalità particolari per il deposito dell'atto processuale dallo stesso specificamente individuato, l'intervento d'urgenza introdotto con il DL n. 137 del 2020 non esplica efficacia derogatoria, né, tanto meno, può essere attribuito alcun raggio di azione al provvedimento emesso dall'autorità tecnica che eventualmente intervenga in questa materia. Manca, del resto, un'espressa deroga, con riguardo all'uso della pec, alle disposizioni normative contenute nel DL n. 193 del 2009 e nel relativo regolamento delegato n. 44 del 2011, sicché la regolamentazione introdotta dal DL n. 173 del 2020 non è in grado di derogare - nella materia delle impugnazioni - alle disposizioni dinanzi citate».

10. Le modifiche all'art.24 introdotte in sede di conversione.

La soluzione recepita della Prima Sezione è stata resa non più attuale dalle modifiche all'art.24 introdotte dalla legge di conversione del d.l. n.137 del 2020, con la quale - dando sostanzialmente per presupposto che nell'ampia dizione di "atti comunque denominati" vadano ricompresi anche quelli mediante i quali si propongono impugnazioni - ha introdotto una disciplina di dettaglio, per meglio chiarire le modalità concrete e gli adempimenti conseguenti all'inoltre dell'impugnazione a mezzo p.e.c.

Inoltre, il Legislatore si è anche premurato di chiarire la validità delle impugnazioni inviate a mezzo p.e.c. nel periodo intercorrente tra la promulgazione del d.l. n.137 del 2020 e la successiva conversione con modifiche, evidentemente nella consapevolezza che le prime pronunce della giurisprudenza, anche di merito, erano contrarie all'applicazione dell'art.24 d.l. n.137 del 2020 alle impugnazioni.

Procedendo, in primo luogo, ad esaminare le modifiche apportate all'art.24 d.l. 137 del 2020, si rileva che, al comma 4, si è specificato che gli atti inviati mediante p.e.c. devono essere anche **firmati digitalmente**. Tale requisito, peraltro, come detto, era stato già indicato nel decreto n.10791, adottato in data 9 novembre 2020, dal Direttore della DGSIA con cui venivano individuati gli indirizzi p.e.c. degli uffici giudiziari destinatari dei depositi, nonché le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

L'art.3 del predetto provvedimento specifica in particolare che l'atto informatico «è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata» e che «le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante».

La modifica apportata in sede di conversione al comma 4, pertanto, si limita a recepire una specifica tecnica che - pur in assenza di espressa indicazione normativa - era stata già richiesta del provvedimento della DGSIA.

L'ulteriore modifica riguarda l'eventualità che il messaggio di posta elettronica ecceda la **dimensione massima consentita**, nel qual caso si è precisato che il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di p.e.c.

Per quanto concerne, infine, l'individuazione della tempestività del deposito, l'art.24, comma 4, chiarisce che il messaggio di p.e.c. deve essere eseguito **entro la fine del giorno di scadenza del termine**. Si tratta di una previsione di favore, posto che l'utilizzo del mezzo telematico, non richiedendo l'accesso all'ufficio giudiziario, è possibile anche nell'orario di chiusura.

10.1 Le ulteriori previsioni concernenti le impugnazioni.

Gli aspetti di maggior rilievo concernono le previsioni introdotte in sede di conversione mediante l'inserzione di nuovi commi all'art. 24 e volte espressamente a disciplinare l'invio mediante p.e.c. di atti di impugnazioni, per i quali la disciplina codicistica prevede un regime specifico, tradizionalmente ritenuto incompatibile con l'invio telematico.

In particolare, l'art.24, comma 6-*bis*, prevede che – ferme restando le ordinarie modalità di deposito degli atti di impugnazione – quando il deposito avviene ai sensi del comma 4 e, quindi, mediante invio di pec, è necessario che:

- l'atto sia firmato digitalmente secondo le modalità indicate nel provvedimento del DGSIA;
- contenga la specifica indicazione degli allegati;
- gli allegati devono essere inviati in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore "per conformità all'originale".

I primi due requisiti non presentano particolari problemi interpretativi, mentre le modalità di invio delle **copie informatiche** potrebbe dar luogo a qualche incertezza, in primo luogo per quanto concerne le forme necessarie per l'attestazione della conformità all'originale. La norma, infatti, non sembra richiedere alcuna particolare formula di rito, sicché dovrebbe ritenersi che la mera sottoscrizione digitale da parte del difensore sia di per sé sufficiente ad attestarne la conformità.

Del resto, per gli atti si richiede espressamente l'invio come "copia informatica per immagine", sicché, trattandosi di una riproduzione integrale da effettuarsi mediante uno dei formati di salvataggio adatti alle immagini, si ottiene una riproduzione di cui si presume la fedeltà dell'originale, salvo prova contraria (Sez.6, n.12975 del 6/2/2020, Rv.278808).

Individuati i requisiti dell'atto informatico e degli allegati, al **comma 6-ter** si precisa che tali atti vanno inviati mediante la p.e.c. del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal modo, pertanto, si chiarisce che l'inoltro al mezzo p.e.c. differisce dall'ordinario deposito solo per il mezzo impugnato, mentre il mittente ed il destinatario dell'atto rimangono i medesimi.

La necessaria provenienza della p.e.c. dall'indirizzo del difensore, implica che tale forma di proposizione dell'impugnazione risulti **preclusa all'imputato**, il quale, pur non potendo più proporre personalmente ricorso per cassazione, può presentare appello senza l'assistenza tecnica, ma in quest'ultimo caso dovrà necessariamente avvalersi delle modalità ordinarie.

Per quanto concerne l'individuazione dell'indirizzo p.e.c. dell'ufficio giudiziario, vale la regola già contenuta al comma 4, lì dove si è previsto che il provvedimento adottato dal DIGISIA debba contenere l'elencazione di tutti gli indirizzi di posta elettronica certificati abilitati a ricevere le pec.

Al **comma 6-quinquies**, inoltre, si precisa che qualora si proponga richiesta di **riesame o di appello cautelare**, l'atto – in deroga a quanto previsto dal comma 6-ter – va inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale del riesame.

Con una previsione che appare, invero, ultronea, si precisa anche che non si applica la norma contenuta all'art.582, comma 2, cod.proc.pen., in base alla quale l'impugnazione – nel tradizionale formato cartaceo – può essere depositata anche nella cancelleria dell'ufficio giudiziario, diverso da quello che ha emesso il provvedimento, del luogo in cui trovano.

Tale previsione, infatti, è strettamente funzionale ad agevolare il deposito delle impugnazioni che presuppongono la necessità di recarsi materialmente presso l'ufficio giudiziario. Nel caso dell'inoltro a mezzo p.e.c., è del tutto evidente che la suddetta esigenza non si pone e, quindi, non vi è ragione per derogare alla regola generale secondo cui l'impugnazione si deposita presso l'ufficio che ha emesso l'atto impugnato.

Il **comma 6-novies** richiama poi la disposizione contenuta al **comma 5**, in base al quale, una volta che la p.e.c. contenente l'impugnazione pervenga in cancelleria (ma lo

stesso vale per le memorie ed i motivi nuovi), stessa provvede ad annotare nel registro la data di ricezione dell'atto nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio, specificando anche l'intestazione della casella di posta di provenienza, in modo tale da consentire la successiva verifica in ordine alla tempestività dell'atto e l'effettiva riconducibilità ad un soggetto legittimato a proporre l'impugnazione.

Si specifica, inoltre, che la cancelleria dovrà anche procedere alla stampa di copia cartacea degli atti ricevuti (impugnazione ed allegati), in maniera tale da consentire la continuità nella tenuta del fascicolo cartaceo.

Si tratta di una previsione - già contenuta nella originaria previsione dell'art.24, d.l. n.137 del 2020 - evidentemente funzionale a superare una delle principali obiezioni che la giurisprudenza aveva sollevato avverso la proponibilità delle impugnazioni mediante p.e.c.

Si sosteneva, infatti, che, fino al momento di generalizzazione dell'uso del fascicolo telematico, la conoscenza dell'atto inoltrato tramite p.e.c. sarebbe dipesa da fattori casuali e indeterminati, primo fra tutti la stampa del file a cura della cancelleria ricevente (Sez. 6, n. 41283 del 11/9/2019, Di Nolfo, Rv.277369).

Quest'ultima criticità ha trovato una soluzione, sia pur chiaramente improntata a far fronte al periodo emergenziale e che non esclude la necessità, a regime, dell'istituzione del fascicolo virtuale penale. L'art.24, comma 5, infatti, prevedendo espressamente che la cancelleria, a seguito della ricezione di atti di parte inviati mediante p.e.c. deve anche provvedere alla stampa di **copia analogica destinata al fascicolo cartaceo**, supera la difficoltà di rendere compatibile una gestione cartacea del procedimento con un avvio dello stesso - mediante la proposizione dell'impugnazione - attraverso il mezzo informatico.

L'aver previsto la stampa dell'atto di impugnazione e degli allegati a cura della cancelleria, peraltro, consente anche di superare gli ulteriori aspetti problematici, segnatamente riguardanti: la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, ex art.590 cod.proc.pen., la notifica dell'impugnazione al pubblico ministero ed alle altre parti (art.583 cod. proc. pen.), nonché la predisposizione del fascicolo dell'impugnazione (art.164, disp att., cod.proc.pen.).

Per quanto concerne la notifica dell'impugnazione, pare corretto ritenere che la cancelleria, essendo abilitata ad avvalersi della p.e.c., ben potrebbe limitarsi ad inoltrare ai soggetti destinatari gli atti che a sua volta ha ricevuto a mezzo p.e.c. da parte del difensore impugnante. La norma, tuttavia, non impone tale scelta, sicchè nulla esclude che la cancelleria - dopo aver provveduto alla stampa dell'impugnazione - proceda alla notifica alle restanti parti con le modalità ordinarie.

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione al giudice dell'impugnazione, pur potendo in astratto ipotizzarsi l'inoltro della p.e.c. ricevuta dal difensore, parrebbe preferibile seguire l'ordinaria modalità di invio del supporto cartaceo, come attualmente previsto in via generale dall'art.590 cod.proc.pen., posto che - oltre all'atto di impugnazione - occorre inviare anche il fascicolo contenente il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento.

Infine, va tenuto in considerazione quanto stabilito dall'art.164, disp.att., cod.proc.pen., in base al quale le parti devono depositare due copie dell'impugnazione, in caso di appello, e cinque copie, in caso di ricorso in cassazione.

Si tratta di una previsione direttamente collegata alla predisposizione del fascicolo per il giudice dell'impugnazione e che impone alla parte impugnante l'onere di fornire tante copie quanti sono i componenti del collegio. Tanto ciò è vero che l'art.164, comma 3, disp.att., cod.proc.pen., stabilisce anche che - ove la parte non vi abbia provveduto - la cancelleria predisporre le copie necessarie «a spese di chi ha presentato l'impugnazione».

Dal momento che la disciplina emergenziale consente all'impugnante di depositare esclusivamente una copia informatica e che l'onere di stampare il ricorso ricade interamente sulla cancelleria, la previsione dell'art.164, disp.att., cod.proc.pen. non pare compatibile con le nuove modalità di proposizione telematica dell'impugnazione.

Quanto detto comporta che la cancelleria, nel momento in cui andrà a stampare l'impugnazione ai sensi dell'art.24, comma 5, l.n. 176 del 2020, dovrà anche predisporre un numero di copie pari a quelle richieste dall'art.164, disp.att., cod.proc.pen.

In conclusione, nel periodo di vigenza della disciplina emergenziale, il regime delle impugnazioni proposte a mezzo p.e.c. si differenzerebbe rispetto a quello ordinario per il solo fatto che l'impugnazione, e gli allegati ad essa, vengono inoltrati per via informatica, mentre, dal momento in cui l'atto perviene alla cancelleria, l'iter successivo parrebbe dovere

rimanere sostanzialmente inalterato, dovendosi comunque formare il fascicolo cartaceo da inoltrare al giudice dell'impugnazione.

10.2 L'ambito applicativo.

La nuova disciplina dettata per la proposizione delle impugnazioni a mezzo p.e.c. ha un ambito applicativo particolarmente esteso, infatti, a norma del comma **6-quinquies**, le disposizioni di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* si applicano **a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati**, ivi compresi i ricorsi per **riesame ed appello** avverso ordinanze in materia cautelare, nonché, in quanto compatibili, **alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, cod.proc.pen.**, e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

Si tratta di una previsione che ha un evidente portata rafforzativa del precetto già contenuto all'art.24, comma 4, lì dove già si prevede in linea generale la possibilità che gli atti "comunque denominati" possano essere inviati a mezzo p.e.c.

La norma, pertanto, è finalizzata essenzialmente ad escludere possibili dubbi interpretativi in ordine al novero degli atti soggetti alla nuova disciplina, specificando anche che le previsioni in ordine alle modalità di trasmissione ed ai requisiti richiesti sono le medesime a prescindere dalla tipologia di atto di impugnazione e/o opposizione proposto.

Occorre sottolineare come la *voluntas legis* è ulteriormente ribadita anche al comma **6-decies**, lì dove si afferma nuovamente che la disciplina è applicabile agli atti di impugnazione, di opposizione ed ai reclami giurisprudenziali, proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, specificazione cui segue che la disciplina relativa ai medesimi atti posti in essere nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dell'art.24 d.l. n.137 del 2020 e la l.n.176 del 2020, su cui più oltre (*sub* §11).

10.3 Le cause di inammissibilità.

A fronte del riconoscimento della possibilità di proporre le impugnazioni mediante p.e.c., si è reso necessario rivedere i casi di inammissibilità direttamente riconducibili a vizi afferenti al mezzo telematico utilizzato per l'inoltro.

Ferme restando le cause di inammissibilità generali disciplinate dall'art.591, cod.proc.pen., il **comma 6-sexies**, aggiunge ulteriori ipotesi, stabilendo che l'impugnazione è inammissibile:

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma *6-bis* non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
- e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

L'indicazione delle cause di inammissibilità "speciali" si ricollega chiaramente alla violazione delle prescrizioni imposte ai commi *6-bis* e *6-ter*, nella parte in cui dettano - direttamente o mediante rinvio al provvedimento della DGSIA - le specifiche tecniche da seguire per l'invio della p.e.c., in modo da garantire la certezza della provenienza, la paternità dell'atto e la conformità delle copie, nonché l'esatta individuazione della casella di posta elettronica dell'ufficio destinatario dell'impugnazione.

Al successivo **comma 6-sexies** si prevede che il giudice dichiara anche d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione proposta a mezzo pec. Tale previsione, tuttavia, non introduce alcuna significativa differenza rispetto al regime ordinario che già consente di

dichiarare, anche *inaudita altera parte*, l'inammissibilità delle impugnazioni per le ragioni ordinarie.

Infine, il comma **6-septies**, stabilisce che le norme relative alle cause di inammissibilità si applicano anche a tutti gli atti che soggiacciono alla particolare disciplina di cui ai **commi 6-bis e 6-ter**. Anche in tal caso, la specificazione appare sostanzialmente superflua, essendo ampiamente chiarito, già nelle precedenti previsioni, che il legislatore ha inteso introdurre un regime *ad hoc* per tutti gli atti di impugnazione, nonché per gli "atti assimilati" (opposizioni, reclamo) e per le memorie ammesse nell'ambito di tali procedimenti, sicché non sarebbe stato in caso dubitabile che anche la disciplina concernente le cause di inammissibilità dovesse necessariamente essere la medesima.

11. La disciplina concernente le impugnazioni proposte prima della legge di conversione.

Nell'approcciarsi all'esame dell'art.24, così come modificato in sede di conversione, si è già sottolineato come, nel breve periodo di vigenza della norma introdotta con il d.l. n.137 del 2020, giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, abbia escluso che la novella potesse consentire di ritenere superati i tradizionali ostacoli frapposti alla proponibilità delle impugnazioni mediante p.e.c.:

Il Legislatore, intervenendo in sede di conversione, ha da un lato disciplinato nel dettaglio le modalità di proposizione delle impugnazioni ma, al contempo, ha inserito una norma di chiusura che si pone quasi come una sorta di interpretazione autentica, lì dove chiarisce che, fino all'entrata in vigore della legge di conversione, **«conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4»**.

Si tratta di una "clausola di salvezza" che espressamente riconosce come, già nel vigore dell'art.24, comma 4, d.l. n.137 del 2020, dovevano considerarsi validamente inoltrati gli atti di impugnazione mediante p.e.c.

Quanto detto comporta che, sia pur per il periodo intertemporale tra il 28 ottobre 2020 (entrata in vigore del d.l. n.137 del 2020) ed il 24 dicembre 2020 (pubblicazione della l. n.176 del 2020), le impugnazioni proposte mediante p.e.c. dovranno considerarsi comunque valide, secondo il regime *medio tempore* vigente.

Pur non essendo in quel periodo previste le regole di cui ai **commi 6-bis e 6-ter**, il regime delle impugnazioni dovrebbe risultare comunque molto simile a quello previsto in sede di conversione.

Come sottolineato in precedenza, infatti, il provvedimento adottato dalla DGSIA ai sensi dell'originario art.24, comma 4, d.l. n.137 del 2020, conteneva delle prescrizioni di ordine tecnico assimilabili a quelle successivamente recepite dall'art.24 l.n. 176 del 2020.

In particolare, oltre all'individuazione degli indirizzi p.e.c. del mittente e dell'ufficio destinatario, il provvedimento della DGSIA - integrando la previsione normativa di cui all'art.24, per effetto del richiamo contenuto nella suddetta norma - già richiedeva la sottoscrizione con firma elettronica degli atti inviati a mezzo p.e.c., sicché il principale aspetto controverso, ovvero la certezza in ordine alla provenienza ed alla paternità dell'atto trasmesso mediante p.e.c., risultava garantito già nel regime introdotto con la decretazione d'urgenza.

Evidentemente, proprio nella consapevolezza che le regole vigenti *medio tempore* potevano costituire di per sé idonea garanzia ed affidabilità, nella legge di conversione si è inserita la clausola di salvaguardia degli effetti degli atti già trasmessi mediante p.e.c., in tal modo potendosi ritenere non più attuale la diversa opzione interpretativa recepita da Sez.1, n.32566 del 3/11/2020, Sandrini, Rv.279737.

Il redattore: Paolo Di Geronimo

Il Vice Direttore
Gastone Andreazza

All: normativa di riferimento.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (in questo stesso Supplemento Ordinario), recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.» (GU n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43)
Vigente al: 24-12-2020

Art. 23

Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica **((da COVID-19))**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi **((da 2 a 9-ter))**. Resta ferma **((fino alla scadenza del medesimo termine))** l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.

2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dell'atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.

3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e' abrogato.

5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita' della persona arrestata **((o fermata))** e' accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarli, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. **((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale)).**

6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della **((legge 1° dicembre))** 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilita' di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade

entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

((8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore)).

9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in ***((camera di consiglio))*** possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

((9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile puo' essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalita' telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione e' fatta. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.

9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalita' del collegamento).

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

((10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis e' abrogato.

10-ter. All'articolo 190 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalita' disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato».

10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente).

Art. 23 bis

Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal

comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.

Art. 23 ter

Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonche' sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza e' rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e' sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 24

Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza

1. In deroga **((a quanto previsto))** dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni **((dalla legge n. 77))** del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite **((nel medesimo provvedimento))**, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sara' reso possibile il deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1.

3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' consentito il deposito con valore legale **((mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia))** 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, **((pubblicato nel portale))** dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti **((e alla sottoscrizione digitale))** e le ulteriori modalita' di invio. **((Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito puo' essere eseguito mediante l'invio di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza)).**

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del **((comma 4))**, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio **((e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza))**.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.

((6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico e' sottoscritto digitalmente secondo le modalita' indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita' all'originale.

6-ter. L'impugnazione e' trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che

ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita' e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalita' indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione e' altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformita' all'originale;

c) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e' presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;

d) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e' intestato al difensore;

e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.

6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.

6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

